

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

ART.1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di RUVO DI PUGLIA - come definito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze.

ART.2 - Prestazioni oggetto dell'incarico

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate nonché degli obblighi assicurativi cui è soggetto il Comune ai sensi della vigente normativa;
- b) presentazione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto di una dettagliata relazione tecnica contenente: identificazione dei rischi rispetto ai quali l'Ente è tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa, analisi del sistema assicurativo dell'Ente e suo raffronto con il fabbisogno, prospettazione di un idoneo piano assicurativo, analisi comparativa, sia sul piano normativo che economico, delle varie forme di coperture assicurative, per massimizzare l'economicità e garantire la miglior copertura dei rischi;
- c) assistenza alle procedure di gara in particolare riguardo alla predisposizione dei bandi e dei capitolati, assistenza nello svolgimento delle gare, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara e valutazione delle offerte pervenute;
- d) collaborazione nella fase contrattuale ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;
- e) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppure riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- f) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri: apertura, trattazione definizione dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- g) valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- h) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- l) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri attivi e passivi pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, comunicazione degli importi dei premi assicurativi dovuti e dei termini di pagamento con preavviso di almeno 30 giorni, segnalazione delle eventuali franchigie da versare;
- m) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc..), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- n) supporto formativo del personale dell'ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi a cadenza almeno semestrale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

ART. 3 - Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata di anni QUATTRO a decorrere dalla sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata, o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto,

risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti. Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Per la scadenza del contratto non è richiesto alcun preavviso o notifica.

La Ditta affidataria avrà l'obbligo, alla scadenza del contratto, di continuare ad effettuare il servizio alle condizioni convenute, in gestione provvisoria, fino a quando il Comune di Ruvo di Puglia non abbia provveduto a stipulare un nuovo contratto a seguito dell'esperimento di una nuova gara, e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale.

ART.4— Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Ruvo di Puglia al Broker per le attività previste dal presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Ente, si dà e si prende atto che l'entità dei suddetti compensi, dovrà essere specificato in tutte le polizze stipulate dall'Ente e, comunque, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio.

Art.5 -Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto viene stimato in € 17.480,00. Il suddetto importo è stato ottenuto applicando ai premi imponibili relativi all'annualità in corso una provvigione media del 5% per la polizza RCA ed una provvigione media del 10% sulle altre polizze e moltiplicando l'importo così ottenuto per quattro, in considerazione della durata quadriennale dell'appalto. Tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo complessivo del contratto quali, ad esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la procedura applicabile, l'importo dovuto all'Autorità di vigilanza, ecc.

I premi imponibili delle polizze vigenti per il Comune di Ruvo di Puglia risultano dalla seguente tabella:

RAMO	COMPAGNIA	SCADENZA	IMPORTO DI PREMIO ANN. LORDO	Note
Infortuniminori in affido	UnipolSai	31.03.2018	240,00	
Infortunibeneficiarisussi disociali	AIG direzione	31/05/2018	1.100,00	
Rctutilizzostrutturecomunal	UnipolSai	10.12.2017	2.000,00	
Infortuniamm.ri e conducenti	AIG direzione	15.10.2018	3.790,00	
Tutela legale amm.ri e dipendenti	AIG direzione	25/11/2017	6.900,00	
Cumulativa Rca veicoli dell'Ente	UnipolSai	31.03.2018	10.168,44	
Incendio Edifici Comunali/furto/elettronica	Lloyd Adriatico	31.03.2018	11.088,40	
Kasko veicoli privati	UnipolSai	25.04.2018	2.200,00	
Danni Patrimoniali	AIG direzione	31.03.2018	9.500,00	
Rct Cani Randagi	Generali Italia	18/11/2017	1.800,00	
		TOTALE	48.786,84	

ART.6 - OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO

Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnare l'ente medesimo se non preventivamente autorizzato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa;

Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia/e di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

- Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Comune assicurando la tutela degli interessi dello stesso.
- Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto indicato nel presente capitolato e dallo stesso proposto con il "piano operativo", presentato in sede di gara come indicato nel successivo articolo 10), fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'ente. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il diritto di chiedere il risarcimento del danno, potrà revocare l'incarico.
- Il broker aggiudicatario dovrà adempiere entro 60 giorni dall'affidamento, all'obbligo di presentazione della relazione tecnica meglio descritta all'art. 2 punto b) del presente capitolato.
- Il broker dovrà comunque garantire le seguenti attività:
 - a) assistenza alle procedure di gara in particolare riguardo alla predisposizione dei bandi e dei capitolati, assistenza nello svolgimento delle gare, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara e valutazione delle offerte pervenute;
 - b) invio al competente Ufficio comunale degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere, con almeno trenta giorni di anticipo; pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker; resta inteso a favore dei contraenti la piena efficacia liberatoria - anche ai termini dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento così effettuato;
 - c) richiesta, con almeno trenta giorni di anticipo, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica ecc....) in fase di regolazione premio;
 - d) copertura automatica dei rischi, previa autorizzazione scritta della stazione appaltante, anche precedentemente all'effettuazione del pagamento;
 - e) disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario, alle riunioni con il personale comunale allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo della stazione appaltante e della sua razionale gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara;
 - f) presa d'atto del sinistro, sia attivo che passivo, sulla base delle indicazioni ricevute dal competente ufficio comunale e comunicazione di apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata;
 - g) trattazione diretta della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
 - h) definizione dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile;
 - i) costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici;
 - l) consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalla compagnia, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
 - m) assistenza nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa;
 - n) assistenza agli uffici comunali competenti della gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri ai fini della chiusura in tempi rapidi degli stessi, con attività di informazione anche nei riguardi dei terzi danneggiati per quanto concerne la data di apertura del sinistro, il numero identificativo ad esso attribuito dalla Compagnia, l'indirizzo del centro liquidazione competente per territorio a seguire la pratica, i recapiti telefonici e di fax, ed il nome del perito a cui la pratica è stata affidata;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa;

o) comunicazione per scritto alla stazione appaltante e al terzo danneggiato delle cause ostative o di rigetto che impediscono l'accoglimento o la liquidazione in tutto o in parte della pretesa avanzata e la conseguente chiusura del procedimento amministrativo avviato;

• e in tale ottica, l'affidatario assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dall'amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

La Stazione appaltante precisa che non è stato predisposto il DUVRI poiché, valutate le attività oggetto dell'appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere, pertanto, pari a zero. Restano a carico della società aggiudicataria gli obblighi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART.7 - Divieti

Al broker viene espressamente vietato:

- A) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
- B) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo ed esplicito consenso;
- C) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART.8 - Prerogative del Comune

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- A) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- B) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- C) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'ente;
- D) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del broker.

ART. 9 - Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker, che provvederà alla trasmissione degli stessi alle Compagnie di assicurazione entro i tempi necessari a garantire alla stazione appaltante la continuità della copertura assicurativa.

Non sono imputabili alla stazione appaltante gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie effettuati dal broker.

ART. 10 - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati:

A) requisiti generali:

1) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione

B) Requisiti di idoneità professionale:

1) iscrizione al registro unico degli intermediari autorizzati all'attività di cui alla presente procedura ex D. Lgs. 209/2005 alla data di pubblicazione del presente avviso;

2) iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell'oggetto del servizio;

C) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

1) anzianità di iscrizione di almeno 5 anni nell'albo previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005;

2) gestione nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando (2014/2015/2016) di servizi di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 5 enti pubblici, di cui almeno 1 a favore di ente locale con almeno il medesimo numero di abitanti della presente Amministrazione (dati dell'ultimo censimento n. _____);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa;

ART. 11 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 valutabile sulla base degli elementi di seguito indicati.

Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati:

- 1 - Offerta tecnica (Piano operativo) max 90 punti
- 2 - Offerta economica max 10 punti

OFFERTA TECNICA fino a punti 90 di cui:

N°	DESCRIZIONE ELEMENTI	PUNTEGGIO MAX 90
1	PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO Dettagliata relazione tecnico funzionale riguardante le modalità di gestione del servizio presso il Comune di Ruvo di Puglia. La valutazione delle modalità e dei criteri per l'espletamento dell'attività richiesta in favore del Comune viene eseguita tenendo conto della miglior rispondenza dell'elaborato progettuale rispetto alle esigenze del Comune di Ruvo di Puglia, con particolare riferimento alle soluzioni adottabili per il miglioramento di efficienza all'interno dell'ente e di riskanalysis del patrimonio culturale del Comune.	40
	1.1 Descrizione dei servizi offerti	20
	1.2 Esaustività e completezza della proposta organizzativa	20
2	STRUTTURA TECNICA DEDICATA Descrizione della struttura organizzativa indicante la composizione dello staff tecnico impegnato direttamente ed indirettamente nella gestione del servizio dell'Ente con la specifica indicazione dei nominativi e delle qualifiche professionali delle persone che il broker intende impiegare direttamente nei rapporti con il Comune. Saranno valutati il curriculum vitae di un numero massimo pari a cinque soggetti per responsabilità del servizio.	25
	2.1 Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio (presenza di strutture specializzate, uffici dedicati alle Pubbliche Amministrazioni, ecc.)	15
	2.2 Curriculum delle risorse umane di interfaccia con il Comune.	10
3	PROPOSTE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE	10

		Descrizione del piano per la formazione del personale del Comune di Ruvo di Puglia coinvolto nella gestione delle polizze indicando le modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale.	
4		SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI Servizi accessori e migliorativi gratuiti che il broker si impegna a svolgere a favore del Comune di Ruvo di Puglia o a favore degli utenti esterni all'ente. Nell'assegnazione dei punteggi si terrà conto dell'effettiva utilità dei servizi aggiuntivi offerti.	15
		TOTALE PUNTEGGIO	90

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione **dell'offerta tecnica**, con conseguente attribuzione del punteggio, verrà condotta, dalla Commissione appositamente nominata, utilizzando la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_n (W_i * V(a)_i)$$

Pt (a) = punteggio definito per ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica

W_i = peso attribuito all'elemento i

V(a)_i = coefficiente definitivo attribuito dalla Commissione relativo alla valutazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;

n = numero totale degli elementi;

Σ= sommatoria;

I coefficienti V(a)_i sono determinati, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti V(a)_i sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni elemento o sub-elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione o sub-elemento relativamente a ciascuna offerta;
- si procederà poi a trasformare per ciascun elemento o sub-elemento la media dei coefficienti attribuiti come sopra in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti V_i;

- infine i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti, la somma dei punteggi come sopra ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:

Punteggio descrizione del criterio:

0,00 - 0,25 INSUFFICIENTE

Proposta insufficiente in quanto non dimostra nessuna rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

0,26 - 0,49 SCARSO

Proposta scarsa in quanto dimostra mediocre rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

0,50 – 0,70 SUFFICIENTE

Proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

0,71 - 0,90 BUONO

Proposta idonea ed adeguata in quanto corrisponde in pieno ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

0,91 - 1,00 OTTIMO

OFFERTA ECONOMICA fino a punti 10 di cui:

B) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (max punti 10):

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione delle provvigioni percentuali da porre a carico delle compagnie di assicurazione per il servizio prestato dal broker, per l'intera durata del contratto, secondo quanto previsto nella tabella seguente:

1) Provvigioni applicate sulle Polizze RCA - max punti 5:

Fino ad un massimo del 6% Punti 5

Oltre il 6% e fino al 7% Punti 4

Oltre il 7% e fino al 8% Punti 3

Oltre l'8% e fino ai 9% Punti 2

Oltre il 9% Punti 0

2) Provvigioni applicate sulle Polizze diverse dalla RCA— max punti 5

Fino ad un massimo del 10% Punti 5

Oltre il 10% e fino al 11% Punti 4

Oltre l'11% e fino al 12% Punti 3

Oltre il 12% e fino al 13% Punti 2

Oltre il 13% e fino al 15% Punti 1

Oltre il 15% Punti 0

In caso di discordanza fra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

ART. 12 - Garanzia fideiussoria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa;

Il valore dell'appalto ammonta ad Euro 17.480,00 pertanto l'impresa affidataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% fissata in euro 1.748,00 (euro millesettecentoquarantotto/00), con le forme e le caratteristiche previste dal D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione verrà svincolata e restituita alla società al termine del contratto di appalto del servizio, senza interessi, previo accertamento che la società aggiudicataria abbia adempiuto interamente a quanto previsto nel contratto d'appalto.

Art. 13 - Responsabilità del broker e polizza assicurativa

Il broker è responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare od integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che sin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.

L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Per tali motivi è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dall'art. 110- comma 3, art. 112-comma 3 del D.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, della quale dovrà fornire copia all'Ente entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.

La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di € 1.500.000,00 per sinistro e di € 2.500.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri, e comunque non inferiore al massimale stabilito dall'IVASS per il volume di affari dell'impresa, a pena di risoluzione del contratto.

Il broker risponde altresì dei danni causati dalla sua attività, anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare.

ART.14- Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, calcolate in base ai compensi risultanti dall'offerta economica, (bolli, diritti di segreteria, spese di registrazione ecc....) saranno ad esclusivo carico del broker aggiudicatario.

ART.15 - Inadempienze contrattuali

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari il regolare funzionamento del Servizio. In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, il Comune si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'aggiudicatario con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 15 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 per ogni ritardo nell'inadempimento rispetto ai

termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo l'eventuale diritto alla richiesta di risarcimento del danno.

ART. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall'Ufficio ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell'incarico. I dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Ruvo di Puglia, Area Risorse Economiche e Bilancio, ai fini della gestione del presente provvedimento.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 e ss. del D.Lgs. 196/2003.

ART. 17 - Legge applicabile e Foro competente

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni del Codice civile e della vigente Legislazione in materia.

Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il Foro di Trani.